

D.D.G. n.

5570

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 06/11/2015 assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 13/11/2015 al n. 151719, con la quale il Sig. Peluso Paolo, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 23/12/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;**
- VISTA la nota prot. n. 144856 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Peluso Paolo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 con maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 17/11/2019;
- VISTA la nota prot. n. 2200 del 17/01/2020 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 22/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 109515 del 25/11/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 22/12/2020;
- VISTO il DA n. 1079 del 29/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 29/01/1988, reg. n. 4, fgl n. 81, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di Assistente tecnico;
- VISTO il DDG n. 5405 del 18/05/2004 con il quale il Sig. Peluso Paolo, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il DDS n. 8571 dell'11/12/2019 con il quale al Sig. Peluso Paolo sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 5 e mesi 6;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Peluso Paolo a decorrere dal 21/12/2020 vanta un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 21/12/2020	35	6	21
Servizio ricongiunto (DDS n. 8571 dell'11/12/2019)	5	6	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	41	0	21

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 22/12/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Peluso Paolo, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 02 DIC. 2020

IL DIRIGENTE GENERALE

C.Madonia

F.to



originale agli atti d'ufficio